

STATUTO

della

Società degli impiegati del commercio sezione Ticino (SIC Ticino)

nata dalla fusione per combinazione fra le società degli impiegati del commercio delle sezioni di Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano e la Federazione ticinese della società degli impiegati del commercio (SIC Ticino), in base alla volontà espressa dai propri membri di unire le loro forze per meglio corrispondere alle esigenze strategiche della Federazione nazionale.

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizione, sede, anno amministrativo

¹ La Società degli impiegati del commercio sezione Ticino (SIC Ticino), in seguito SIC Ticino, è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

² SIC Ticino è una sezione della Società svizzera degli impiegati del commercio (in seguito SIC Svizzera) e ne riconosce gli Statuti.

³ SIC Ticino è apartitica e aconfessionale.

⁴ SIC Ticino ha la propria sede a Bellinzona.

⁵ L'anno sociale, amministrativo e contabile decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

II. SCOPI E OBIETTIVI

Articolo 2

¹ Scopo di SIC Ticino è rappresentare SIC Svizzera con attività e azioni mirate, volte a tutelare e a favorire gli interessi generali, economici, sociali e giuridici:

- degli impiegati in tutte le professioni amministrative, tecnico-commerciali o analoghe e nei servizi interni ed esterni del settore della vendita;
- delle persone in formazione nelle professioni di cui al punto precedente.

² SIC Ticino può partecipare ad altre associazioni o società, inoltre può acquistare beni immobili (compresa la proprietà per piani o in comproprietà), trasformare, vendere, affittare o costruire degli immobili secondo le rispettive norme di legge.

³ SIC Ticino si propone di raggiungere il proprio scopo principalmente con:

- a. misure di formazione professionale nell'ambito delle deleghe conferite dalla Convenzione con lo Stato del Cantone Ticino in materia di insegnamento, di vigilanza e di esami di fine tirocinio e di maturità professionale dei Centri professionali commerciali del Cantone;
- b. la gestione del proprio Centro di formazione;
- c. le attività di formazione professionale continua e di sviluppo delle conoscenze e della cultura nell'ambito del lavoro e della professione;
- d. la consulenza professionale e di carriera nei propri settori professionali;
- e. la consulenza giuridica a favore dei Soci, inclusa l'assistenza in caso di vertenze fra dipendente e datore di lavoro in casi concernenti il diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali;
- f. l'attività di politica economica e sociale a favore degli impiegati con interventi pubblici e privati, formulando rivendicazioni, prese di posizione e proposte dirette e concrete;

- g. la rappresentanza degli interessi collettivi di categoria;
- h. la promozione dell'uguaglianza fra donna e uomo e la tutela a proprio nome degli interessi dei lavoratori;
- i. la promozione dell'integrazione nel mondo del lavoro delle persone diversamente abili;
- j. la negoziazione della regolamentazione delle condizioni del lavoro con i datori di lavoro e le loro associazioni;
- k. l'adozione di altre misure legali qualora ai punti f), g), h), i) e j) non si ottenessero risultati adeguati;
- l. la collaborazione con altre organizzazioni professionali o sindacali;
- m. la promozione del reclutamento di nuovi Soci;
- n. l'offerta di attività volte alla fidelizzazione dei Soci, come conferenze e attività di tempo libero;
- o. l'offerta di altri servizi interessanti per i Soci (giornale, pubblicazioni, consulenze, accordi per sconti speciali, soggiorni di studio, viaggi ecc.).

III. SOCI

Articolo 3

¹ Sono ammessi come Soci, con diritto di voto alle assemblee, le persone ai sensi dell'art. 2 cpv 1.

² Essi si impegnano a versare annualmente il contributo di socio.

³ SIC Ticino comprende le seguenti categorie di Soci:

- a. Soci attivi: le persone attive professionalmente, dall'anno seguente il compimento dei 25 anni;
- b. Soci attivi giovani: i giovani con meno di 25 anni e con i medesimi requisiti del paragrafo a.;
- c. Soci in formazione: apprendisti e studenti che seguono la formazione di base nei Centri professionali commerciali o istituzioni con formazione analoga, compreso i curricoli di maturità e sino all'anno di compimento di questi studi;
- d. Soci veterani: i Soci attivi in età AVS con un'affiliazione ininterrotta di almeno 30 anni;
- e. Soci onorari: le persone che hanno operato per lunghi anni a favore dell'Associazione, ottenendo risultati di valore nel campo della formazione o della politica professionale.

⁴ I Soci che professionalmente svolgono un'attività di datore di lavoro non hanno diritto di voto in questioni generali che possono riguardare il rapporto di lavoro dei dipendenti.

IV. DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Articolo 4 - Diritti

I Soci secondo l'art. 3 hanno diritto di usufruire dei servizi di SIC Ticino nella misura prevista da questo Statuto e dai regolamenti.

Articolo 5 - Ammissione, pagamento della tassa, cambiamenti, dimissione, esclusione, radiazione.

¹ La domanda d'ammissione a Socio deve essere presentata in forma scritta alla Direzione che decide in merito. La domanda diventa effettiva con il pagamento della tassa sociale.

² La tassa sociale deve essere versata entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento.

³ Il Socio si impegna a comunicare tempestivamente alla Direzione le modifiche del proprio recapito, della propria posizione professionale e del proprio datore di lavoro.

⁴ Le modifiche di categoria rispettivamente il trasferimento a un'altra sezione della SIC Svizzera avvengono semestralmente il 1° gennaio e il 1° luglio.

⁵ La dimissione deve essere inoltrata in forma scritta alla Direzione entro la fine dell'anno civile.

⁶ Soci in mora saranno radiati dopo il secondo richiamo rimasto infruttuoso¹.

⁷ L'esclusione dalla Società per motivi gravi è di competenza del Comitato direttivo. Resta comunque ammesso il ricorso del Socio, escluso all'Assemblea ordinaria successiva. Tale ricorso, che non ha effetto sospensivo, sarà sottoposto dal Comitato al giudizio assembleare. Il Comitato, rispettivamente l'Assemblea non hanno l'obbligo di indicare i motivi dell'esclusione.

V. FINANZIAMENTO E RESPONSABILITÀ

Articolo 6

¹ Per il finanziamento delle proprie attività SIC Ticino fa capo al patrimonio sociale, alle tasse sociali e a eventuali versamenti da parte di terzi.

² SIC Ticino risponde per gli impegni assunti con il proprio patrimonio sociale, escludendo qualsiasi responsabilità o obbligo di versamento suppletivo da parte dei Soci e delle persone facenti parte dei suoi organi statutari.

³ Restano riservate eventuali azioni di responsabilità di SIC Ticino nei confronti di propri Soci o organi per suoi danni.

VI. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Articolo 7 - Organi dell'associazione

¹ SIC Ticino è gestita dai seguenti organi:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Comitato direttivo
- c. le Sottosezioni
- d. la Direzione
- e. l'Ufficio di revisione.

² Il Comitato direttivo può costituire Commissioni speciali o gruppi di lavoro permanenti o temporanei.

A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8 - L'Assemblea dei Soci

¹ L'Assemblea dei Soci è l'organo superiore di SIC Ticino.

² L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge entro il 30 giugno di ogni anno, su convocazione del Comitato direttivo secondo le disposizioni dell'art. 11.

³ Assemblee straordinarie possono essere convocate ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Comitato direttivo.

⁴ Su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci, il Presidente (in caso di sua assenza il Vicepresidente) convoca per iscritto entro 60 giorni un'Assemblea straordinaria.

Articolo 9 - Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è valida e può deliberare con qualsiasi numero di Soci presenti.

Articolo 10 - Compiti dell'Assemblea

I compiti dell'Assemblea comprendono:

- a) le nomine
 - del Presidente e del Comitato direttivo
 - dell'Ufficio di revisione
 - dei Soci onorari

- b) la discussione e approvazione
 - del rapporto annuale d'attività
 - dei conti consuntivi e preventivi annuali
 - delle tasse sociali
 - delle indennità del Presidente e dei membri del Comitato direttivo
 - delle proposte presentate dai Soci
 - dello Statuto e delle relative modifiche
 - dello scioglimento dell'Associazione
- c) la ratifica di proposte del Comitato direttivo concernenti gli eventuali ricorsi contro decisioni del Comitato direttivo inoltrati da Soci.

Articolo 11 - Modalità di convocazione / proposte

¹ La convocazione e la lista delle trattande dell'Assemblea ordinaria sono inviate ai soci con almeno 20 giorni di anticipo e pubblicate sul sito Internetⁱⁱ.

² Per motivi organizzativi ai Soci verrà richiesto di comunicare, di regola almeno con una settimana di anticipo secondo le indicazioni del Comitato direttivo, se intendono partecipare all'assemblea. Il diritto alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto rimane comunque garantito.

³ Ogni Socio può inoltrare al Comitato direttivo entro la fine di marzo, in forma scritta e sufficientemente motivata, proposte relative a singoli temi da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria. Il Comitato direttivo le accetterà a condizioni che si tratti di proposte coerenti con gli scopi della Società.

Articolo 12 - Validità delle decisioni

¹ Ogni Socio dispone di un voto. Eccettuati i casi elencati di seguito (cpv. 3, 4 e 5 e art. 24), le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei Soci presenti. In caso di parità, il voto del Presidente del giorno è decisivo.

² Le votazioni avvengono, di regola, per alzata di mano. Su richiesta, approvata da accettazione con maggioranza semplice, si procederà a voto segreto.

³ Per le nomine, al primo turno vale la maggioranza assoluta, al secondo scrutinio la maggioranza relativa dei Soci presenti.

⁴ Per l'approvazione o la modifica dello Statuto è necessaria l'adesione dei due terzi dei Soci presenti.

⁵ Per decisioni su temi urgenti e non previsti all'ordine del giorno è necessaria l'adesione di due terzi dei Soci presenti.

B. IL COMITATO DIRETTIVO

Articolo 13 - Composizione

¹ Il Comitato direttivo è composto dal Presidente, da 4 a 6 membri in rappresentanza delle Sottosezioni proposti dalle Sottosezioni stesse e dall'eventuale rappresentante presso il Comitato centrale di SIC Svizzera.

² Il Presidente è designato dall'assemblea. Il Comitato direttivo nomina un Vicepresidente e per il resto si organizza al proprio interno.

³ Il Direttore partecipa d'ufficio alle riunioni senza diritto di voto.

⁴ Il Direttore e i dipendenti di SIC Ticino non possono fare parte del Comitato direttivo.

⁵ Verso l'esterno, il Comitato direttivo agisce secondo le regole della collegialità.

Articolo 14 - Durata del mandato

¹ Il Comitato direttivo rimane in carica 4 anni ed è sempre rieleggibile.

² Nel caso di dimissione del Presidente, subentra temporaneamente il Vicepresidente. L'Assemblea ordinaria seguente nominerà un nuovo Presidente.

Articolo 15 - Competenze

¹ Il Comitato direttivo è responsabile della conduzione strategica di SIC Ticino. In particolare, è competente per:

- a. la definizione del programma generale e delle linee direttive concernenti l'attività di SIC Ticino;
- b. la scelta e l'assunzione del Direttore;
- c. l'attribuzione di incarichi e direttive al Direttore;
- d. l'emissione dei regolamenti interni e delle norme sul diritto di firma e di rappresentanza;
- e. l'approvazione di contratti collettivi di lavoro;
- f. l'approvazione della Convenzione con lo Stato secondo l'art. 2 cpv. 3 lett. a) del presente Statuto e dei relativi regolamenti;
- g. la verifica della corretta gestione delegata alle commissioni secondo la summenzionata Convenzione;
- h. l'approvazione di accordi e la loro disdetta;
- i. la designazione dei propri rappresentanti per l'elezione nel Comitato centrale di SIC Svizzera;
- j. l'adozione di misure secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. f), g), h), i) e j);
- k. la supervisione sull'attività, sulle finanze, sui mezzi e sull'inventario;
- l. la decisione su crediti eccezionali, non approvati a preventivo dall'Assemblea fino ad un importo massimo annuale di CHF 30'000.-;
- m. la delega dei diritti di rappresentanza a membri del Comitato direttivo, al Direttore o ad altre persone;
- n. la definizione dei consuntivi, dei preventivi, dei programmi generali d'attività e di ogni altro tema e proposta da sottoporre a discussione assembleare;
- o. la partecipazione ad altre associazioni o a società;
- p. la costituzione di commissioni speciali e gruppi di lavoro permanenti o temporanei;
- q. ogni altra decisione utile ai fini degli scopi della SIC Ticino, nella misura in cui non è di competenza esclusiva di un altro organo statutario.

² La SIC Ticino è validamente rappresentata verso terzi dalla firma del Presidente congiuntamente a quella del Direttore, collettivamente a due, oppure dalla firma del Presidente congiuntamente a quella di un altro membro del Comitato direttivo. Altre forme di firma sono ammesse per regolamento o per delega.

³ Ogni membro del Comitato direttivo ha accesso a tutte le informazioni. Restano riservate le disposizioni di legge sulla protezione dei dati personali. I membri del Comitato direttivo sono obbligati al segreto nei confronti di terzi nella misura in cui i dati e i fatti sono riservati e la loro diffusione potrebbe nuocere a SIC Ticino.

Articolo 16 - Riunioni e decisioni

¹ Il Comitato direttivo stabilisce il programma delle riunioni. Con la convocazione si indicano le trattande principali. Ogni membro del Comitato direttivo ha il diritto di formulare proposte.

² Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Il Direttore è escluso dal voto. In caso di parità, il voto del Presidente è decisivo.

³ Le riunioni seguono l'ordine del giorno prestabilito, approvato in apertura di riunione e sono valide in presenza di almeno la metà dei membri.

⁴ In casi urgenti sono ammesse consultazioni su proposte concrete e scritte trasmesse per via di corrispondenza elettronica o in conferenza telefonica. In tal caso è richiesta la conferma scritta, anche in forma elettronica, dell'accettazione della proposta da parte di ogni membro del Comitato direttivo.

⁵ Ogni decisione è messa a verbale e quest'ultimo viene trasmesso a tutti i membri del Comitato direttivo.

⁶ Le decisioni validamente prese diventano immediatamente esecutive. La revisione o la modifica di una decisione presa durante la riunione precedente è ammessa nella misura in cui non sia ancora stata eseguita e a condizione che i membri presenti alla riunione precedente siano al corrente della proposta di revisione o modifica.

⁷ Ogni membro del Comitato direttivo è escluso dalle decisioni su questioni che lo coinvolgono per interesse privato proprio, del suo coniuge, del convivente o di un familiare (CC 68).

C. LE SOTTOSEZIONI

Art 17 - Organizzazione

¹ SIC Ticino organizza le Sottosezioni di: Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano.

² Le Sottosezioni non hanno personalità giuridica e si designano con l'acronimo SIC, seguito dalla località.

³ Il Comitato direttivo emana il regolamento d'organizzazione delle Sottosezioni e nomina le persone responsabili della loro gestione.

Art. 18 - Compiti

¹ Le Sottosezioni svolgono le seguenti attività:

- a) garantiscono nei confronti di SIC Ticino la corretta esecuzione dei compiti attribuiti dal regolamento in vigore delle commissioni di vigilanza;
- b) propongono i propri rappresentanti per il Comitato direttivo di SIC Ticino;
- c) propongono i propri rappresentanti per la nomina nelle commissioni che fanno capo alla Convenzione con lo Stato;
- d) sostengono l'attività di SIC Ticino sul piano locale.

² Il funzionamento delle Sottosezioni è regolato da un regolamento emanato dal Comitato direttivo.

Art. 19 - Finanziamento

Per la gestione dell'attività delle Sottosezioni, la Sezione mette a disposizione per ciascuna un contributo annuale definito dal Comitato direttivo. Per attività e progetti particolari, le Sottosezioni possono chiedere di volta in volta un contributo straordinario al Comitato direttivo.

D. LA DIREZIONE

Articolo 20 - Nomina del Direttore

La conduzione operativa di SIC Ticino è attribuita a un Direttore, nominato dal Comitato direttivo. Le condizioni di lavoro sono regolate da un contratto individuale di lavoro.

Articolo 21 - Competenze del Direttore

¹ Il Direttore gestisce l'attività di SIC Ticino secondo i concetti base previsti negli Statuti, i preventivi stabiliti dall'Assemblea dei Soci, le direttive e le mansioni che gli sono attribuite dal Comitato direttivo.

² Egli è responsabile nei confronti del Comitato direttivo delle decisioni prese a livello di Direzione e di Centro di formazione, conformemente al mansionario che gli è stato attribuito.

³ Il Direttore si occupa della gestione operativa, dell'assunzione del personale, organizza e dirige le attività della Direzione.

E. L'UFFICIO DI REVISIONE

Articolo 22

¹ La revisione annuale dei conti è affidata a un Ufficio di revisione indipendente che assume il compito secondo i criteri usuali e i requisiti di legge.

² Il mandato di revisione viene assegnato di anno in anno dall'Assemblea dei Soci.

VII. REVISIONE DEGLI STATUTI

Articolo 23

La revisione del presente Statuto può avvenire in ogni momento per decisione assembleare.

VIII. SCIoglimento DI SIC TICINO

Articolo 24

¹ L'Assemblea dei Soci può decidere lo scioglimento di SIC Ticino. La decisione è presa da due terzi dei Soci presenti.

² Dopo lo scioglimento, il capitale sociale e l'archivio sezionale sono da consegnare a SIC Svizzera. Nel caso in cui dopo 5 anni non è fondata una nuova organizzazione che persegue la stessa o una finalità simile, il capitale sociale e l'archivio diventano di proprietà di SIC Svizzera.

IX. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 25

¹ Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa esplicito riferimento a quello di SIC Svizzera.

² Il presente Statuto entra in vigore con il voto dell'Assemblea costitutiva e l'approvazione da parte del Comitato centrale di SIC Svizzera.

Lugano, 2 giugno 2012

Il Presidente dell'assemblea costitutiva:

f.to Claudio Moro

Il Direttore:

f.to Valerio Agustoni

ⁱ Modificato dall'Assemblea del 05.06.2014 (Tenero).

ⁱⁱ Modificato dall'Assemblea del 05.06.2014 (Tenero).